

### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 🗻 🖈

# LEGA NAZIONALE DILETTANTI Delegazione Provinciale VERBANO CUSIO OSSOLA



piemontevda.Ind.it

#### **COMUNICATO NUMERO 21 DATA PUBBLICAZIONE 21/11/2025**

**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026** 

## <u>DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 44 DEL 21 NOVEMBRE</u> 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

### UEFA REGIONS' CUP 2026/27 IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

"Il progetto Uefa Regions' Cup parte da distante, dal momento in cui abbiamo ritenuto di dare una fisionomia diversa ed adeguata al Club Piemonte Valle D'Aosta attraverso il coinvolgimento di persone competenti, strutturate nei modi e nelle azioni, che sapessero interpretare il proprio ruolo sposando codici di comportamento e di operatività che fanno parte di una strategia di intervento che tiene prioritariamente conto del lavoro delle nostre Società ed Associazioni Sportive.

Ecco che quindi nel 2023 e 2024 arriviamo a conquistare alcuni titoli italiani nel Torneo delle Regioni, tra cui quello della Juniores Under 19 del 2024, sfiorando il bis nell'anno in corso.

Lo spareggio nel doppio confronto con i pari età del Friuli Venezia Giulia è stato l'ultimo recente nostro obiettivo, e lo abbiamo raggiunto cogliendo il pass per l'Europa.

Due match sofferti, avvincenti, che ci hanno fatto palpitare fino all'ultimo secondo; due gare molto difficili ma affrontate con spirito vincente. Due incontri dove i nostri e vostri atleti hanno saputo onorare la maglia che indossavano, dove il nostro staff tecnico ha saputo costruire e preparare con meticolosa attenzione una vittoria che va ad aggiungersi al palmares del Piemonte Valle D'Aosta calcistico.

E' cosi che siamo riusciti ad approdare all'Edizione 2026/27 della Regions' Cup, il Torneo UEFA di più alto livello internazionale del calcio dilettantistico europeo.

Occorre quindi doverosamente rivolgere un giusto e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questa favolosa conquista, partendo dai nostri giovani calciatori, straordinari per impegno e carattere dimostrato in campo, a tutto lo staff tecnico, e soprattutto alle nostre Società ed Associazioni Sportive, alle quali va riconosciuto di saper costruire percorsi sportivi di alto livello mettendo in evidenza calciatori agonisticamente preparati e capaci di raggiungere un obiettivo straordinario. Questo risultato depone a favore del nostro movimento, che in pochi anni ha saputo porsi su livelli ottimali, testimoniando una capacità strutturale di grande spessore.

Dobbiamo esserne tutti orgogliosi e, interpretando anche lo spirito del Consiglio Direttivo regionale, siamo consapevoli che il lavoro di cooperazione con le nostre affiliate sta raggiungendo traguardi di indubbio valore tecnico-agonistico.

Proseguiamo così, in questa direzione, con questi valori e assicurando metodi di lavoro che continuano a dare risultati eccellenti.

Grazie, davvero grazie e...forza Piemonte Valle D'Aosta!!! "

Il Presidente Mauro Foschia

#### 1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## 1.1 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 177 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 177 della L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

## 1.2 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 208/AA al n. 210/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 178 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

#### 2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

#### 2.1 **SEGRETERIA S.G.S.**

## 2.1.1 <u>CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO</u>

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

#### Lunedì 24 novembre 2025

Presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO

Orario convocazione: **14,30**Orario allenamento: **15,00** 

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

#### llaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it 3939410905

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

#### **STAFF**

#### Responsabile Tecnico per lo Sviluppo: Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Marco PARACCHINO,

Paolo BIASOTTO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI
Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

**CATEGORIA:** U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	ACCADEMIA BORGOMANERO
CARBONE	EMANUELE	15/03/2012	BIELLESE 1902
CARRARO	ANDREA	18/1/2012	CITTA' DI COSSATO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
EHIOROBO	DIVANE ESAMAGBE	16/06/2012	.UNION NOVARA
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
FERRERO	LORENZO	29/06/2012	DIAVOLETTI VERCELLI
GUERRA	ALEX	10/06/2012	BAVENO STRESA SSD
LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	JUVENTUS DOMO
MACCAGNOLA	GIACOMO	11/01/2012	.UNION NOVARA
MACERI	ALESSANDRO	28/03/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	SPARTA NOVARA
PICARO	LUCA	02/08/2012	BULE' BELLINZAGO
PIEMONTESI	RICCARDO	13/10/2012	GOZZANO SSDR
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SEMINERIO	NICOLO'	23/01/2012	1924 SUNO F.C.D.
TASSERA	EDOARDO	22/02/2012	BAVENO STRESA SSD
TRENTO	ANDREA	11/10/2012	1924 SUNO F.C.D.
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	DIAVOLETTI VERCELLI

#### **CATEGORIA:**

U13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ABBAZZIA	DAVIDE	26//05/2013	SPARTA NOVARA

AVERONO	MICHELE	11/05/2013	CIGLIANO CALCIO
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BERTOLINO	LUCA	25/10/2013	BAGNELLA CALCIO 1972
BISETTI	LEONARDO	15/03/2013	BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	DIAVOLETTI VERCELLI
CASTELLANI	SAMUELE	27/03/2013	VOLUNTAS SUNA
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DALLAN	ALEX JAMES	18/09/2013	BRIGA
DI FILIPPA	SEBASTIANO	01/01/2013	VOLUNTAS SUNA
ERBETTA	EDOARDO	25/10/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
GUELPA	FRANCESCO	03/12/2013	BIELLESE 1902
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	CITTA' DI COSSATO
ISMAILAJ	JONATHAN	01/01/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
MANGANARO	STEFANO	12/03/2013	CALCIO VOGOGNA
MEDINA	JACOPO	29/09/2013	ROMAGNANO CALCIO ASD
MERLA	MARCO	05/01/2013	CIGLIANO CALCIO
PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	DIAVOLETTI VERCELLI
PETRANTONI	EMANUELE	15/06/2013	BIELLESE 1902
RIZZO	IVAN	03/03/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO

CATEGORIA : U14 FEMMINILE U15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BETLAMINI	EMMA	17/12/2012	SANTALESSANDRO
CARNISIO	SOFIA	27/02/2011	QUARONESE
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
FASOLA	VALENTINA	23/06/2011	BAVENO STRESA SSD
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	PONDERANO
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	PONDERANO
IMADE	FAITH OSASUMEN	26/10/2012	LIBERTAS RAPID
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	COSSATESE
MIGLIORATI	GIULIA	13/07/2011	UNION NOVARA
MONTRESOR	MARGHERITA	15/06/2012	BAGNELLA CALCIO 1972
OLIVIERI	VITTORIA	16/05/2011	UNION NOVARA
PAESANTE	GINEVRA	02/11/2011	QUARONESE
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PRIORI	ILARIA	14/04/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2013	MERGOZZESE

SOUIDI	OMNIA	13/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	COSSATESE
VALLERANI	RACHELE	02/06/2012	SANTALESSANDRO
VISANOIU	IZABELA	21/06/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

#### 3.1 GESTIONE DELLE VARIAZIONI TRAMITE IL PORTALE LND

Si ricorda che le richieste di **variazione gara** vanno presentate tramite l'apposita funzione nel Portale Servizi LND (portaleservizi.lnd.it), e devono sempre riportare una **motivazione specifica e pertinente**, da indicare nell'apposito spazio.

La segreteria della Delegazione si riserva, in difetto di motivazione, di rifiutare la variazione gara chiedendo l'inserimento della stessa.

In fase di inserimento della richiesta verificare eventuali sovrapposizioni con gare di altre categorie (il sistema presenta un alert in questo caso).

Si raccomanda inoltre di rispettare le tempistiche regolamentari per l'invio delle richieste (entro le 48 ore precedenti in caso di gare dell'attività agonistica e le 24 ore precedenti per l'attività di base).

#### 3.2 FIRMA DELLE COMUNICAZIONI SOCIETARIE

Al fine di una corretta gestione delle pratiche in arrivo, si evidenzia la necessità che tutte le comunicazioni inviate da Società affiliate siano sottoscritte da persona regolarmente tesserata per la Società ed Associazione Sportiva, indicando esplicitamente il nome della persona e la carica societaria. In mancanza di questi riferimenti la comunicazione non sarà presa in carico.

## 3.3 PROGRAMMA DI SVILUPPO (EVOLUTION PROGRAM) – PICCOLI AMICI

Come già anticipato nel CU n° 15 del 16 ottobre 2025, si conferma lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto, la quale si terrà **Sabato 29 Novembre 2025**, presso lo Stadio "Felino e Franco Poscio" di Villadossola, ospiti della Società Virtus Villadossola.

Sono convocate le seguenti società: **Virtus Villadossola, Bagnella calcio, Fomarco Don Bosco Pievese, Juventus Domo, Mergozzese, Ornavassese** (Virtus Villadossola e Juventus Domo, che avrebbero dovuto disputare la terza giornata di ritorno, potranno recuperare l'incontro dopo il 29 novembre in una data a loro scelta).

Il ritrovo delle Società è previsto alle ore 9:30. L'inizio dell'attività è fissato alle ore 10:15, termine delle attività alle ore 11:45.

Ciascuna Società è tenuta ad accompagnare il gruppo squadra con la presenza di almeno un istruttore e del dirigente accompagnatore.

L'attività programmata è illustrata nell'apposito manuale già presente nei Comunicati Ufficiali Nazionali del SGS e in allegato.

#### 3.4 INCONTRI PER RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO

Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per il riconoscimento del titolo di Scuola calcio riconosciuta, riportiamo questo evento organizzato da Baveno Stresa

Data: 24/11/2025 ore 20:45

Luogo: ON LINE tramite piattaforma MEET

Link alla videochiamata: <a href="https://meet.google.com/bef-qzev-duf">https://meet.google.com/bef-qzev-duf</a>

Argomento : Le novità e le integrazioni dei regolamenti ADB, opportunità di miglioramento per

aspetti tecnici e di sviluppo

Relatore: RIDOLFI FIORENZO - Collaboratore Tecnico ADB VCO

Soggetti coinvolti : Tecnici e dirigenti ADB

#### 3.5 CHIUSURA UFFICIO

Si informa che l'**Ufficio segreteria** della Delegazione **lunedì 24 novembre** sarà **chiuso** tutto il giorno.

#### 3.6 VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE

### **ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

#### **GIRONE UN**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	10 A	VARZESE	VOLUNTAS SUNA	23/11/2025	15:00		COMUNALE TRONTANO - LOC. COSASCA VIA LEONARDO DA VINCI

#### 3.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ARMENO, CANNOBIESE, GRAVELLONA S. PIETRO, LESA VERGANTE, MERGOZZESE, ORNAVASSESE, VEMENIA.



### **TERZA CATEGORIA**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

GIRONE UN - 9 Giornata - A				
MAGGIORA CALCIO	- MASERA	-	М	
OLEGGIO CASTELLO	- ARMENO CALCIO	2 - 0		
SAN MAURIZIO CALCIO	- AMENO	5 - 0		
·			_	

(1) VALSESSERA A.S.D.	- LIBERTAS VAPRIO	4 - 2	
VARZESE	- CRODO	1 - 1	
VEMENIA CALCIO 2025	- MONTECRESTESE 08 ASD	2 - 1	
VERBANIA OLYMPIA 20.20	- MEINA FOOTBALL CLUB	-	М

<sup>(1) -</sup> disputata il 15/11/2025

M gara non iniziata per campo impraticabile

### **JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
CASTELLETTESE	- BORGOSESIA CALCIO	1 - 5		
DUFOUR VARALLO	- CUREGGIO CALCIO	8 - 0		
MERGOZZESE	- CANNOBIESE 1906	1 - 3		
OMEGNA CALCIO 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	4 - 0		
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- FERIOLO CALCIO	1 - 0		
SERRAVALLESE 1922	- VOLUNTAS SUNA	2 - 2		
VARZESE	- ARONA CALCIO	1 - 1		

### **ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A				
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 1		
(1) GATTINARA F.C.	- CUREGGIO CALCIO	4 - 1		
MERGOZZESE	- VARZESE	2 - 25		
ORNAVASSESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 7		
VIRTUS VILLADOSSOLA	- BRIGA	0 - 7		

<sup>(1) -</sup> disputata il 15/11/2025

### **ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A				
ARONA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 1		
BRIGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	0 - 8		
(1) CANNOBIESE 1906	- DUFOUR VARALLO	2 - 4		
(1) CUREGGIO CALCIO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 6		
SPORTIVA CALTIGNAGA	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	0 - 0		
VOLUNTAS SUNA	- BORGOSESIA CALCIO	5 - 0		

<sup>(1) -</sup> disputata il 16/11/2025

### **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

GIRONE			
ARONA CALCIO	- MERGOZZESE	7 - 0	
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	2 - 1	
BRIGA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	-	М
(1) CREVOLESE A.S.D.	- SAN MAURIZIO CALCIO	6 - 1	
SOCCER GATTICO VERUNO	- ORNAVASSESE	1 - 7	
US PROVIGEZZO	- GOZZANO SSDRL	4 - 4	

gara non iniziata per campo impraticabile

### **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A				
(1) ARONA CALCIO	- BEAVERS A.S.D.	6 - 1		
(1) BORGOSESIA CALCIO	- RIVIERA D ORTA	7 - 1		
DUFOUR VARALLO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	4 - 0		
(1) MASERA	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	1 - 10		
OMEGNA CALCIO 1906	- ORNAVASSESE	9 - 0		
S.FRANCESCO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 5		
VOLUNTAS SUNA	- ACCADEMIA DEL TALENTO	0 - 8		

<sup>(1) -</sup> disputata il 15/11/2025

### **ESORDIENTI 1º anno VERBANIA aut**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
(1) FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- S.FRANCESCO	0 - 0		
GRAVELLONA SAN PIETRO	- CANNOBIESE 1906	0 - 0		
JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0		
VARZESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0		
(2) VERBANIA CALCIO	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0		

<sup>(1) -</sup> disputata il 18/11/2025(2) - disputata il 17/11/2025

### **ESORDIENTI 2ºanno 9v9 AUT-VCO**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
BAGNELLA CALCIO 1972	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0		
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	0 - 0		
CANNOBIESE 1906	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0		
VOLUNTAS SUNA	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0		
(1) - disputata il 16/11/2025				

### **ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

	GIRONE UN - 2 Giornata - R		
ORNAVASSESE	- MERGOZZESE	0 - 0	

US PROVIGEZZO	- LESA VERGANTE	0 - 0	
VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	

### PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A					
CANNOBIESE 1906	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0			
JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0			
VARZESE	- ORNAVASSESE	0 - 0			
VIRTUS VILLADOSSOLA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0			

### **PULCINI MISTI VERBANIA autunno**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
CANNOBIESE 1906	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0		
S.FRANCESCO	- LESA VERGANTE	0 - 0		
US PROVIGEZZO	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0		

### PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0		
(2) CALCIO VOGOGNA	- VARZESE	0 - 0		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0		
JUVENTUS DOMO	- VERBANIA CALCIO	0 - 0		
MASERA	- ORNAVASSESE	0 - 0		
(3) OMEGNA CALCIO 1906	- BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	0 - 0		

<sup>(1) -</sup> disputata il 16/11/2025

### **PICCOLI AMICI VERBANIA aut.**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		GIRONE B - 4 Giornata - A				
ORNAVASSESE	- VOLUNTAS SUNA SQ.B	0 - 0	S.FRANCESCO	- FOMARCO DON BOSCO	0-0	
			0.1 10 W O E 0 0 0	PIESQ.B	0 0	

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

GIRONE C - 1 Giornata - R			
BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	

<sup>(2) -</sup> disputata il 19/11/2025

<sup>(3) -</sup> disputata il 18/11/2025

### PRIMI CALCI 7 ANNI

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A				
CALCIO VOGOGNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0		
CANNOBIESE 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0		
MASERA	- JUVENTUS DOMO	0 - 0		
VOLUNTAS SUNA	- ORNAVASSESE	0 - 0		

### **PRIMI CALCI 8 ANNI**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE A - 7 Giornata - A							
ļ	BAVENO STRESA SSD A RL	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0					
þ	LESA VERGANTE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0					
-	ORNAVASSESE	- S.FRANCESCO	0 - 0					
,	VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0					

GIRONE B - 7 Giornata - A									
(1) CALCIO VOGOGNA	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0							
US PROVIGEZZO	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0							
VARZESE	- CANNOBIESE 1906 SQ.B	0 - 0							

<sup>(1) -</sup> disputata il 19/11/2025

### **GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi, e assistito dal Rappresentante AIA sig. Maurizio Fais, secondo quanto in atti:

### **TERZA CATEGORIA**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 LIBERTAS VAPRIO

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

AMA KEVIN (LIBERTAS VAPRIO)

**GARE DEL 16/11/2025** 

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/11/2025

DEL PRATO CLAUDIO (MONTECRESTESE 08 ASD)

per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025**

MAZZA ANDREA MARCO

(VARZESE)

per reiterate proteste e comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MARZI MARCO (ARMENO CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti dell'avversario

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RICCI ROBERTO (CRODO)

### **JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 BORGOSESIA CALCIO

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

GRAZIOLI DANIELE (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Per linguaggio blasfemo, per gravi ingiurie nei confronti del direttore di gara e per aver danneggiato la cabina elettrica della torre faro. Rammentando che al riguardo s'intende responsabile oggettivamente anche la società Gravellona S. Pietro per il danno causato

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CICERI MATTEO (ARONA CALCIO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORSETTA ANDREA (CANNOBIESE 1906)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STEFANON MATTIA (BORGOSESIA CALCIO) GUAZZONI CRISTIAN (CASTELLETTESE)

MEDINA LUCA (CUREGGIO CALCIO)

### **ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SABATO FRANCESCO LEO (CUREGGIO CALCIO)

#### **GARE DEL 16/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le sequenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

#### Euro 10.00 ORNAVASSESE

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

HALILAJ ALDO (MERGOZZESE)

### **ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 50,00 ARONA CALCIO

Perché nel corso del secondo tempo un gruppo di sostenitori dell'Arona calcio rivolgeva reiterate minacce e insulti nei confronti del direttore di gara

Euro 10.00 BORGOSESIA CALCIO

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

COTTI SAMUELE (ARONA CALCIO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ANOUAR BADR EDDINE (BORGOSESIA CALCIO)

#### **GARE DEL 16/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

### **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

#### **GARE DEL 16/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 ORNAVASSESE

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### <u>ALLENATORI</u>

#### **SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025**

TONDINI FEDERICO (GOZZANO SSDRL)

Per condotta irrispettosa grave nei confronti del direttore di gara

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

COTTI TOMMASO (GOZZANO SSDRL)

Per condotta irrispettosa grave nei confronti del direttore di gara

### **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 BORGOSESIA CALCIO

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

#### **GARE DEL 16/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le sequenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 OMEGNA CALCIO 1906

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

Euro 10.00 ORNAVASSESE

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

### **ESORDIENTI 1ºanno VERBANIA aut**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

### **ESORDIENTI 2ºanno 9v9 AUT-VCO**

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906

Per compilazione incompleta del referto di gara: omessa indicazione della categoria, nome del dirigente-arbitro, luogo, data e orario di svolgimento dell'incontro

### **ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.**

#### **GARE DEL 8/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10.00 MERGOZZESE

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

Euro 10,00 VIRTUS VILLADOSSOLA

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

### PULCINI 2ºanno VERBANIA aut.

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 15,00 VIRTUS VILLADOSSOLA

Per avere impiegato un numero di calciatori fuori quota oltre il consentito

#### **DIRIGENTI**

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/11/2025

GROSSI DANIELE (VIRTUS VILLADOSSOLA)

In qualità di dirigente accompagnatore permetteva l'impiego di un numero di calciatori fuori quota oltre il consentito

### PRIMI CALCI 7 ANNI

#### **GARE DEL 15/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906

Per avere presentato una distinta societaria non conforme alle recenti disposizioni federali. Sanzione comminata ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) del CGS

### **PRIMI CALCI 8 ANNI**

#### **GARE DEL 7/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 VIRTUS VILLADOSSOLA Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

#### **GARE DEL 19/11/2025**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 10,00 CALCIO VOGOGNA

Per compilazione incompleta del referto di gara: omessa indicazione data, luogo e orario di svolgimento dell'incontro

IL GIUDICE SPORTIVO Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 21 novembre 2025.

IL SEGRETARIO Sergio Belli IL DELEGATO
Benedetto Madeo

## **PROGRAMMA GARE**

### **TERZA CATEGORIA**

#### **GIRONE UN - RECUPERO 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MAGGIORA CALCIO	MASERA		26/11/2025 20:30	321 COMUNALE	MAGGIORA	VIA LUIGI CERESOLI
VERBANIA OLYMPIA 20.20	MEINA FOOTBALL CLUB			955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B

#### **GIRONE UN - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALSESSERA A.S.D.	MONTECRESTESE 08 ASD	Α	29/11/2025 14:30	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
LIBERTAS VAPRIO	MASERA	Α	30/11/2025 15:00	572 COMUNALE	VAPRIO D'AGOGNA	VIA NOVARA 15
MAGGIORA CALCIO	CRODO	Α	30/11/2025 14:30	321 COMUNALE	MAGGIORA	VIA LUIGI CERESOLI
OLEGGIO CASTELLO	SAN MAURIZIO CALCIO	Α	30/11/2025 14:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
VARZESE	AMENO	Α	30/11/2025 14:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VEMENIA CALCIO 2025	MEINA FOOTBALL CLUB	Α	30/11/2025 14:30	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
VERBANIA OLYMPIA 20.20	ARMENO CALCIO	Α		955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B

### **JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO**

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Sintone on - 3 Giornata								
Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto		
CASTELLETTESE	ARONA CALCIO	Α	29/11/2025 16:00		CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12		
DUFOUR VARALLO	CANNOBIESE 1906	Α	29/11/2025 14:30	575 BACCI	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA		
MERGOZZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	29/11/2025 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA		
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	OMEGNA CALCIO 1906	Α	29/11/2025 16:30	469 SINTETICO "RINALDO PONZANA"	ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7		
SERRAVALLESE 1922	BORGOSESIA CALCIO	Α	29/11/2025 15:00	438 COMUNALE	PRATO SESIA	VIA DE AMICIS, 20		
VARZESE	FERIOLO CALCIO	Α	29/11/2025 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA		
VOLUNTAS SUNA	CUREGGIO CALCIO	Α	29/11/2025 17:30	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22		

### **ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**

#### GIRONE UN - 11 Giornata

Silton I Ciomata							
Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto	
GATTINARA F.C.	BRIGA	Α	29/11/2025 15:00	279 COMUNALE	GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VIRTUS VILLADOSSOLA	Α	30/11/2025 10:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3	
MERGOZZESE	CUREGGIO CALCIO	Α	30/11/2025 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA	

ORNAVASSESE	VARZESE	Α	30/11/2025 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27	
VOLUNTAS SUNA	DUFOUR VARALLO	Α		1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SIINA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22	

### **ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO**

#### **GIRONE UN - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	Α	29/11/2025 17:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BRIGA	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	29/11/2025 14:30	2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	Α	29/11/2025 15:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	DUFOUR VARALLO	Α	29/11/2025 16:00			VIA DELLO SPORT, 1
CANNOBIESE 1906	VOLUNTAS SUNA	Α	30/11/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
CUREGGIO CALCIO	BORGOSESIA CALCIO	Α	30/11/2025 10:30	167 COMUNALE	CAVALLIRIO	VIA ALLA STRONA, 9

### **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO**

### **GIRONE UN – RECUPERO 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRIGA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE			2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2

#### **GIRONE UN - 11 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	226 COMUNALE		VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
BAGNELLA CALCIO 1972	ARONA CALCIO	Α	30/11/2025 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BRIGA	GOZZANO SSDRL	Α		2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
SAN MAURIZIO CALCIO	ORNAVASSESE	Δ	30/11/2025 10:00		SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33
SOCCER GATTICO VERUNO	VOLUNTAS SUNA	Δ	30/11/2025 10:30	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO,1
US PROVIGEZZO	MERGOZZESE	Α	30/11/2025 10:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

### **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO**

#### **GIRONE UN - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BEAVERS A.S.D.	ACCADEMIA DEL TALENTO	Α	29/11/2025 14:00	76 PARROCCHIALE	BORGOMANERO - LOC. S.CRISTINA	VIA LEONARDO DA VINCI, 1
MASERA	ORNAVASSESE	Α	29/11/2025 15:00	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
ARONA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	Α	30/11/2025 17:00	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
DUFOUR VARALLO	RIVIERA D ORTA	Α	30/11/2025 10:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
OMEGNA CALCIO 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	30/11/2025 10:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
S.FRANCESCO	BORGOSESIA CALCIO	Α	30/11/2025 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	30/11/2025 10:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

### **ESORDIENTI 1ºanno VERBANIA aut**

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	29/11/2025 14:00	287 LUCCHINI		VIA FRANCESCO ALBERTINI
JUVENTUS DOMO	VOLUNTAS SUNA	Α	29/11/2025 16:30	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
OMEGNA CALCIO 1906	BAVENO STRESA SSD A RL	Α	29/11/2025 14:15	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
VARZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	1688 (*()MI INIAI E	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	CANNOBIESE 1906	Α	29/11/2025 16:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

### **ESORDIENTI 2º anno 9v9 AUT-VCO**

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	CREVOLESE A.S.D.	Α	29/11/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
GRAVELLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO	Α	29/11/2025 15:30	287 LUCCHINI	IGRAVELLONA LOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
OMEGNA CALCIO 1906	CALCIO VOGOGNA	Α	29/11/2025 15:45	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
VOLUNTAS SUNA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE
BAVENO STRESA SSD A RL	CANNOBIESE 1906	Α	30/11/2025 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'

### **ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.**

#### **GIRONE UN - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LESA VERGANTE	ORNAVASSESE	R	29/11/2025 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE	US PROVIGEZZO	R	29/11/2025 14:30	11688 ("CIMITINIALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VIRTUS VILLADOSSOLA	MERGOZZESE	R		607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

### PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	14:00	ADB BAVENO	_	VIA SEGU
CANNOBIESE 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	29/11/2025 15:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
JUVENTUS DOMO	VOLUNTAS SUNA	Α	29/11/2025	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	1688 ('C)MI INIAI E	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VIRTUS VILLADOSSOLA	ORNAVASSESE	Α		607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

### **PULCINI MISTI VERBANIA autunno**

#### **GIRONE UN - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	US PROVIGEZZO	R	29/11/2025 14:00	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CREVOLESE A.S.D.	BAGNELLA CALCIO 1972	R	29/11/2025 14:30		CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
LESA VERGANTE	CANNOBIESE 1906	R	29/11/2025 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

### **PULCINI 1°anno VERBANIA autun.**

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	VERBANIA CALCIO	Α		2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
CALCIO VOGOGNA	VOLUNTAS SUNA	Α	29/11/2025 15:15	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
JUVENTUS DOMO	ORNAVASSESE	Α	29/11/2025	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
MASERA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
OMEGNA CALCIO 1906	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	29/11/2025 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAVENO STRESA SSD A RL	VARZESE	Α		2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU

### **PICCOLI AMICI VERBANIA autunno**

#### **GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LESA VERGANTE	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	29/11/2025 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

#### **GIRONE C - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUVENTUS DOMO	BAGNELLA CALCIO 1972		29/11/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	BAVENO STRESA SSD A RL	R		607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

### **PRIMI CALCI 7 ANNI**

#### **GIRONE UN - 9 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	JUVENTUS DOMO	Α	14:00			VIA PASSARELLA, 12
CANNOBIESE 1906	BAVENO STRESA SSD A RL	Α	29/11/2025 14:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
MASERA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	Α	29/11/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10

ORNAVASSESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	Α	29/11/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27	
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	Α	29/11/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	IVERBANIA - SIINA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22	

## PRIMI CALCI 8 ANNI

### **GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	ORNAVASSESE	R		2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
CANNOBIESE 1906	VOLUNTAS SUNA	R		116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	L'ANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	LESA VERGANTE	R	29/11/2025 10:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
S.FRANCESCO	BAGNELLA CALCIO 1972	R	29/11/2025 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

#### **GIRONE B - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	•	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906 SQ.B	CALCIO VOGOGNA	R	29/11/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
VARZESE	US PROVIGEZZO	R	29/11/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VIRTUS VILLADOSSOLA	CREVOLESE A.S.D.	R		607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1



### COMUNICATO UFFICIALE N. 177 Stagione Sportiva 2025/2026

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

#### **PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

#### F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

#### Accordo collettivo nazionale

# per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

#### ARTICOLO 1

#### Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.
- **1.2** Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortuni e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.
- **1.3** Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.
- **1.4** Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

#### I contratti

- **2.1** I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.
- 2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.
- **2.3** L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.
- **2.4** La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
- 2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici

devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

- **2.6** Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.
- **2.7** I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.
- 2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.
- **2.9** Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi,** andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.
- **2.10** Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.
- 2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti in forma scritta a pena di nullità ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

#### Attività a contatto con minori

- **3.1** In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- **3.2** In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.
- 3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.
- **3.4** Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 4**

#### Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

- **4.1** Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.
- **4.2** Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

#### Contratti pluriennali

- **5.1** In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 15.
- **5.2** A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.
- **5.3** Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

#### ARTICOLO 6

#### Divieto di pattuizioni extracontrattuali

Le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

#### ARTICOLO 7

#### Compenso

- **7.1** Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.
- **7.2** Il Compenso deve essere espresso al lordo.
- **7.3** Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.
- 7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:
- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero

- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.
- **7.5** Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

#### Pagamento del Compenso e dei Premi

- **8.1** Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **8.2** Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.
- **8.3** I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.
- **8.4** In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

**8.5** Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 17

#### ARTICOLO 9

#### Indennità di trasferta – rimborsi spesa

In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

#### **ARTICOLO 10**

#### Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

- 10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.
- **10.3** La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.
- **10.4** In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.
- 10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze

previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 11**

#### Obblighi del tecnico

- 11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
- **11.2** Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.
- 11.4 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo

e l'affiatamento umano.

- 11.5 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.
- 11.6 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

#### **ARTICOLO 12**

#### Mutamento di mansioni

II mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

#### **ARTICOLO 13**

#### Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

- **13.1** L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.
- **13.2** Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.
- 13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

#### **ARTICOLO 14**

#### Esonero

- **14.1** È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.
- 14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione

deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

- 14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.
- **14.4** Il **compenso in parte fissa, alla voce** retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.
- **14.5 I Premi**, salvo diverso accordo saranno dovuti, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.
- **14.6** Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

#### ARTICOLO 15

#### Dimissioni del tecnico

- **15.1** Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.
- **15.2** Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

#### Clausola risolutiva

- **16.1** Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.
- **16.2** La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.
- **16.3** Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
  - la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a
    consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito
    dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero
    mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
  - l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro θ nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
  - la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico, anche a seguito di richiamo da parte della Società successivo all'esonero previamente revocato, se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
  - la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;

- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.
- **16.4** L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.
- 16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.
- **16.6** La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l' intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

#### Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

- **17.1** In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.
- 17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.
- 17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.
- 17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in

sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

- 17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.
- 17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali a e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza
- 17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

#### **ARTICOLO 18**

#### Clausola compromissoria

- **18.1** In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.
- **18.2** Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

#### ARTICOLO 19

#### Norma di rinvio

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2025, si intendono richiamati per

quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

#### ARTICOLO 20

#### Durata

**20.1** Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

**20.2** Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo a far data dal 1° luglio 2023 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa e degli Accordi collettivi all'epoca vigenti.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art. 1.2. allegati al presente accordo collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva al 21.02.2024.

Roma, 1º luglio 2025

otocollo n.
otocollo n.

# Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico)

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

	ra	
La Società		, C.F./P.IVA
, PEC		
sede in		rappresentata da
	qualifica	, nel
prosieguo definita per brevità la "Società"		
	е	
II Tecnico		, matricola F.I.G.C.
n, qualifica		, nato/a
, il	, C.F	,
domiciliato in		, mail o pec
	, nel prosieguo per b	revità il <b>"Tecnico"</b> ;
di seguito congiuntamente "le Parti"		

#### Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

#### **Articolo 1) Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il

Protocollo n.					

presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

#### Articolo 2) Oggetto del contratto

La	Soc	ietà	conferiso	ce al	Tecr	ico	l'inca	rico	di
				da svolg	gersi con le i	nodalita	à del lavo	ro autono	omo,
nella forma	della col	laborazion	e coordina	ata e continu	ıativa.Nell'ar	nbito d	ell'incario	o confer	ito il
Tecnico si	impegna	a a fornire	e le propr	ie prestazio	ni sportive,	media	nte parte	cipazione	agli
allenamenti	e agli	eventuali	ritiri pred	campionato,	organizzati	dalla	Società,	nonché	alle
manifestazio	oni ufficia	ali.							

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

#### Articolo 3) Durata

II presente	contratto	avrà	durata	dal		е	fino	al	30	giugno
-------------	-----------	------	--------	-----	--	---	------	----	----	--------

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-4 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto con efficacia retroattiva.

#### Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Protocollo n.				

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Il Tecnico dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

#### Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

#### Articolo 6) Trattamento economico

#### 6.1) PARTE FISSA - COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

La categoria va indicata soltanto in caso di contratto pluriennale con la previsione di importi differenziati.

#### 6.2) PARTE VARIABILE - PREMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (FACOLTATIVA)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

Protocollo n	
3) SPESE E INDENNITA' (FACOLTATIVE)	
A) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta compenso in parte fissa, il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio, coi indicato in epigrafe, al luogo in cui deve essere esercitata l'attività con la seguer tariffa chilometrica:	ne
B) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta compenso in parte fissa e al rimborso delle spese di cui al punto A):	al
■ Euro ( a titolo di indennità di trasferta ex artt. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUII	_) २);
<ul> <li>Euro ( a titolo di rimborso spese documentate per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, relative a trasferte fuori del territorio comunale.</li> </ul>	_), ılle
Per trasferte si intendono gli spostamenti dalla sede abituale in cui si svolge l'attività di al presente contratto al luogo della destinazione della trasferta.	cui

La Società provvederà ad applicare sulle somme corrisposte al Tecnico il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine il Tecnico dovrà consegnare alla Società la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo, attestante il percepimento / non percepimento di somme imponibili nell'anno solare in corso. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva, il Tecnico sarà tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione redatta secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo in cui dovrà attestare la fruizione o meno di altri indennizzi da parte

Protocollo n.				

dell'INPS e/o dell'INAIL e/o altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro indicando in caso affermativo il relativo importo. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovràintendersi esonerato dal rendere la prestazione.

#### Articolo 7) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regiona	ali
oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche, il compenso di cui al precedente punto	6)
sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e in og	ıni
caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:	
<u> </u>	
<u> </u>	-

#### Articolo 8) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** (art. 6.1) dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile** (art. 6.2 premi), salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** (art. 6.3) sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

#### Articolo 9) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori

Protocollo n.					

a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

#### Articolo 10) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

#### Articolo 11) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento").

Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

#### Articolo 12) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

#### Articolo 13) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

#### Articolo 14) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo, anche in via convenzionale ove l'Accordo Collettivo sia stato disdettato o non prorogato

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;

Protocollo n.			

- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Luogo / data:	
La Società	II Tecnico
Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 approvare espressamente le clausole di cui agli a	
Luogo / data:	<del></del>
La Società	II Tecnico

#### **CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO**

### Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive e, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
€netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Stagione Sportiva 20/20
Retribuzione fissa: €netti.
Retribuzione variabile:
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:;
pari ad €netti, al raggiungimento del seguente obiettivo:
Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.
Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.
La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.
Luogo
Data
Per la Società
Per il Tecnico

#### "ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n.
sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sotto indicati, si conviene e si
stipula quanto segue:
SOCIETÀ
(di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
munito dei
necessari poteri
COGNOME E NOME DEL TECNICO
Tecnico)
Tra la Società ed il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure
integrano quelle inserite nel contratto):

_uogo	
Data	
Per la Società	
Per il Tecnico	

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Contratto Tipo.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della stipulazione.

#### REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

#### Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. - L.N.D.

#### Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

- **1.1** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.
- 1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, 1. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.
- **1.3** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.
- **1.5** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.
- **1.6**Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .
- 1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.
- 1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

#### Titolo II - Norme per la procedura ordinaria

- **2.1** Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:
- a) essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
- **b)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- c) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
- d) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- e) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
- **2.2** In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
- **2.3** La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- **2.4** L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.
- 2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria

alle parti.

#### **ARTICOLO 3**

- **3.1** La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.
- **3.2** La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.
- **3.5** La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.
- **3.6** Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.
- **3.7** La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.
- 3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.
- **3.9** Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

- **4.1** La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.
- **4.2** La memoria di costituzione dovrà:
- a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei

numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

- **b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.
- **4.3** La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.
- **4.4** Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.
- **4.5** Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

#### **ARTICOLO 5**

- **5.1** Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
- **5.2** Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- **5.3** Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

#### **ARTICOLO 6**

**6.1** Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte,

in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

- **6.2** L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
- **6.3** La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.
- **6.4** Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.
- **6.5** Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

#### ARTICOLO 7

- **7.1** Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.
- **7.2** Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
- **7.3** Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
- **7.4** Qualora dall'esame degli atti emergano violazione di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

- **8.1** Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
- **8.2** Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente

ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C, alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

- **8.3** La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.
- **8.4** Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIAC la richiesta di sostituzione. LND e AIAC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre si effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIAC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segretaria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIAC sono insindacabili.
- **8.5** Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

#### Titolo III - Norme per la procedura d'urgenza

#### **ARTICOLO 9**

- **9.1** È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
- **9.2** Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

- **10.1** Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.
- **10.2** Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del

Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

- 10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.
- **10.4**La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.
- 10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti
- 10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata
- A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

#### **ARTICOLO 11**

- 11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.
- **11.2** Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
- 11.3Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

- 12.1All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.
- **12.2**Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

#### **ARTICOLO 13**

13.1Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

#### Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

#### **ARTICOLO 14**

- 14.1Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.
- **14.2** Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 15**

- **15.1** Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.
- 15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa, da liquidarsi direttamente in favore della parte, si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrali.
- **15.3** Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.
- 15.4 Nell'ipotesi di adempimento assolto:
- a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

#### Titolo V – Norme finali e transitorie

- **16.1** Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.
- **16.3** In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

## ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

\* \* \*

#### Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

#### TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Tecnico (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Tecnico - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di

espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

#### **ALLEGATO B**

#### AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

\* \* \*

#### Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi. Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi. L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

# ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

\* \* \*

#### MODULO ACCETTAZIONE

ICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPA POCEDIMENTO	ARZIALITA'
ROCEDIMENTO sottoscritto,	
egnare le caselle corrispondenti]	
ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco	b. di Arbitro
c. di Arbitro non inserito in elenco	c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	Possono essere di seguito specificati i motivi

Data\_\_\_\_\_ Firma\_\_\_\_

## TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2025/2026

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

	€ 150,00 lordi
Compenso minimo mensile	

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

#### **AUTODICHIARAZIONE**

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov il/(C.F
residente in Via/Piazza n n.
Cap ( ),
in qualità di (barrare la casella interessata):
ALLENATORE ALTRO TECNICO PREPARATORE ATLETICO
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
DICHIARA
<ul> <li>di aver percepito, alla data odierna, complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di lavoratore sportivo (art.25 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) un importo di euro</li> <li>di aver percepito complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di volontario sportivo (art.29 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) rimborsi forfettari</li> </ul>
per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGC per un importo di euro
Luogo e data

#### **AUTODICHIARAZIONE**

II/La S	ottoscritto/a
Nato/a	a Prov il/ (C.F
resider	nte in Via/Piazza n n
Сар	Città ( ),
in qual	ità di (barrare la casella interessata):
ALLEN	ATORE ALTRO TECNICO PREPARATORE ATLETICO
art.76 propria regolar	del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità,, sotto la responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la mentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del ntismo
	DICHIARA
-	Che il mancato svolgimento delle prestazioni sportive per il periodo decorrente dal è dipendente da malattia e/o infortunio riconducibili all'attività sportiva;  Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>non</b> ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS  Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>ha</b> fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS per un importo pari ad euro
-	Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>non</b> ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL
-	Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>ha</b> fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL per un importo pari ad euro
-	Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>non</b> ha fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni
-	Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, <b>ha</b> fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura
_	assicurativa per le proprie prestazioni per un importo pari ad euro

sportiva, **non** ha fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro

- Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o in	nfortunio avvenuti per	cause dipendenti
dall'attività sportiva, <b>ha</b> fruito di altre retribuzioni	i in dipendenza di altro	rapporto di lavoro
per un importo pari ad euro		
Luogo e data		
	Firma leg	gibile



## COMUNICATO UFFICIALE N. 178 Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in	n allegato, i Comunicati	Ufficiali dal n.	208/AA al n.	210/AA della	a F.I.G.C.,
inerenti provvedimenti d	ella Procura Federale.				

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Armando LANZIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

Armando LANZIONE, all'epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la società S.S.D. A R.L. U.S. Angri 1927, per avere violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dichiarato in maniera non veridica ai rappresentanti della Procura Federale in sede di propria audizione del 4.8.2025 di non aver consegnato al calciatore Sig. M. G. l'assegno bancario datato 30.6.2025 recante l'importo di euro 5.400,00 intestato al Sig. M. G. e recante sulla firma di traenza un timbro con la dicitura "U.S. ANGRI 1927 Il Presidente" così come dal predetto affermato nel verbale di audizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - · Sig. Armando LANZIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - · 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando LANZIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 75 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ZANGHI, Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO e della società ASD VIRTUS CENISIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ZANGHI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale al sig. Alessandro Zavaglia Converso, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società ASD Virtus Cenisia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Cenisia militante nel girone E del campionato Under 14 Regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VIRTUS CENISIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Zanghi ed Alessandro Zavaglia Converso all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - · Sig. Giuseppe ZANGHI,
  - · Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
  - · Società ASD VIRTUS CENISIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Zanghi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - · 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZANGHI,
  - · 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZAVAGLIA CONVERSO,
  - · € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS CENISIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO, e della società U.S. CATANZARO 1929, avente ad oggetto la seguente condotta:

Floriano Rosario Pietro NOTO, all'epoca dei fatti Amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023, per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023,, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f); in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 -2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);

U.S. CATANZARO 1929, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Floriano Rosario Pietro Noto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - · Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
  - Società U.S. CATANZARO 1929, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutata in ammenda di € 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) per il Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO,
  - · € 10.000,00,00 (diecimila/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

# ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

OY ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO					
GIRONE UN 7/A 06-12-25 GRAVE	LLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	K		
OZ ESORDIENTI MISTI VERBANIA au	t.				
<b>GIRONE UN</b> 1/R 08-11-25 MERGO 1/R 08-11-25 VIRTU	ZZESE S VILLADOSSOLA	US PROVIGEZZO ORNAVASSESE	D D		
OW PULCINI 1°anno VERBANIA autu	OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun.				
GIRONE UN 6/A 20-11-25 GRAVE	LLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO	K		
OR PICCOLI AMICI VERBANIA autunno					
GIRONE A 4/A 29-11-25 LESA GIRONE B 4/A 26-11-25 VOLUN		GRAVELLONA SAN PIETRO VERBANIA CALCIO	K K		
7V PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 AUT.VCO					
<b>GIRONE B</b> 6/A 07-11-25 VIRTU	S VILLADOSSOLA	US PROVIGEZZO	D		

### Legenda:

K

recupero programmato delibera del Giudice sportivo D

I referti non pervenuti devono essere inviati entro la disputa delle gara successiva (CU n° 1 SGS).